Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 14 maggio 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 15 febbraio, alle ore 10,35, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Ibrahim Hambo Al Nassr, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dello Stato del Qatar.

(6826)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1972, n. 1155.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « San Francesco Saverio Maria Bianchi - Istituto professionale spastici », con sede in Napoli.

N. 1155. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « San Francesco Saverio Maria Bianchi - Istituto professionale spastici », con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 24. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1973, n. 186.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi dodici apostoli, in Chieti Stazione.

N. 186. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chieti in data 11 aprile 1971, integrato con due dichiarazioni del 13 aprile 1972, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi dodici apostoli, in Chieti Stazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 22. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. 187.

Autorizzazione all'Università degli studi di Camerino ad acquistare un immobile.

N. 187. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Camerino viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Camerino tra via Roma e via Fabio Filzi, denominato palazzo Battibocca, distinto in catasto al foglio n. 61, particelle 278/1-2-3-4-5-6, 285, 286, al prezzo di L. 98.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 1. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1973, n. 188.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 188. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dalla signora Pia Ghiri, vedova Eschini, con testamento pubblico dell'11 aprile 1962 (n. 142 di repertorio), pubblicato in data 29 agosto 1967 a rogito del dott. Raffaele Marchitelli, registrato a Pistoia in data 1° settembre 1967 al n. 29-B/mod. I, in favore della sezione provinciale di Pistoia dell'U.I.C., costituito dei seguenti immobili siti in Pistoia e valutati complessivamente in L. 7.490.000:
1) appartamento di vani 4 ed accessori al piano terra del fabbricato ubicato in via Campo Marzio n. 39;
2) appartamento di vani 1 ed accessori al primo piano del fabbricato ubicato in via Campo Marzio n. 39;
3) appartamento di vani 4 ed accessori al primo piano del fabbricato ubicato in via Campo Marzio n. 33.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 5. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1973, n. 189.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 189. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dalla signora Romini Clotilde, vedova Passerini, con testamento pubblico in data 11 maggio 1967, n. 62 di repertorio atti ultima volontà, reso noto con rogito del notaio dott. Alessandro Cirani di Casalmaggiore in data 30 aprile 1971 (n. 5332 di repertorio e n. 1061 di raccolta) e registrato a Casalmaggiore in data 12 maggio 1971 al n. 310, vol. 125, consistente nella somma di L. 1.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 3. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973.

Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3 col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1972, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 265 con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso e tra gli altri è stato chiamato a farne parte il dott. Mario Janiri nell'aliquota dei 14 dirigenti generali appartenenti a Ministeri diversi;

Considerato che il dott. Janiri ha cessato dalla carica di direttore generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia e deve pertanto essere sostituito con altro direttore generale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il dott. Augusto De Andreis, direttore generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia, in sostituzione del dott. Mario Janiri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 287.

(6827)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1973.

Sostituzione di un membro nel comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio;

Vista la nota con la quale il Ministero del tesoro designa il direttore di divisione dott. Giovanni Papaldo quale proprio rappresentante in seno al comitato medesimo in sostituzione del dott. Dario Moscetti, destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Papaldo è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio in qualità di rappresentante del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Dario Moscetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(6820)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1973.

Sostituzione di un membro nel comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto;

Visto che il sig. Luigi Renesto, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria, è deceduto e che l'organizzazione sindacale competente non ha fornito la nuova designazione nel termine assegnatole ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Ritenuto, ai sensi del precitato art. 38, di provvedere direttamente alla scelta del sostituto del sig. Luigi Renesto;

Decreta:

Il dott. Gianni Merlin è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Luigi Renesto, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(6818)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1973.

Sostituzione di un membro nel comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

art. 33 del decreto sopra menzionato relativo ione, in ogni regione, di un comitato regionale to nazionale della previdenza sociale;

proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo ituzione del comitato dell'Istituto nazionale videnza sociale per la regione Toscana;

a lettera con la quale il dott. Paolo Checcucci, del comitato medesimo in qualità di rappre- dei datori di lavoro del credito e assicurazione iazione dell'Associazione nazionale fra le im- sicuratrici, ha rassegnato le dimissioni dalla

a nota con la quale l'associazione sindacale me- a designato il dott. Giorgio Vassallo in sosti- el predetto dott. Paolo Checcucci;

a la necessità di procedere alla richiesta so- ;

Decreta:

Giorgio Vassallo è nominato membro del co- ell'Istituto nazionale della previdenza sociale gione Toscana in qualità di rappresentante dei lavoro del credito e assicurazione ed in sosti- el dott. Paolo Checcucci.

ente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uf-* lla Repubblica italiana.

a, addì 10 aprile 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

ro per il tesoro
IALAGODI

) MINISTERIALE 10 aprile 1973.
ione di un membro nel comitato dell'Istituto na- ella previdenza sociale per la regione Abruzzi.

IL MINISTRO
L LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

l proprio decreto in data 11 marzo 1972 con il sig. Francesco Pompei, membro del comitato ito nazionale della previdenza sociale per la Abruzzi in qualità di rappresentante dei lavo- l commercio ed attività affini, è stato dichia- aduto dalla carica per assenza ingiustificata da e riunioni consecutive dell'organo di apparte-

che l'organizzazione sindacale competente non o la designazione del sostituto del sig. Fran- mpei nel termine assegnatole ai sensi dell'arti- lel decreto del Presidente della Repubblica 30 70, n. 639;

to, ai sensi del precitato art. 38, di provvedere ente alla scelta del sostituto di che trattasi;

Decreta:

. Umberto Ricci è nominato membro del comi- Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi in qualità di rappresentante dei lavoratori del commercio e attività affini ed in sostituzione del sig. Francesco Pompei, decaduto dalla carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(6821)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1973.
Sostituzione di un membro del collegio sindacale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare l'art. 30 del decreto medesimo, relativo alla composizione del collegio dei sindaci del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti presso l'Istituto stesso;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1971 con il quale è stato costituito il Fondo predetto;

Vista la lettera con la quale il dott. Massimo De Maria, direttore di sezione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nominato membro supplente del Fondo medesimo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Pierino Rosa è nominato membro supplente del collegio dei sindaci del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Massimo De Maria, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(6817)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1973.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1973 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di maggio 1973 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di L. 200 miliardi.

Per detti buoni l'interesse annuo anticipato viene stabilito nella misura del 6 %.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 maggio 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7078)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1973.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Uffciale* n. 72 del 20 marzo 1973, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1973 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di maggio 1973 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 533.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 maggio 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7079)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1. Per il periodo 1° maggio-31 agosto 1973 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in cameroni o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America:

Brasile	Lit.	157.000
Plata	»	169.000

Centro America-Sud Pacifico:

La Guaira	Lit.	154.000
Barranquilla-Cristobal	»	168.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	208.000
Callao-Habana-Acapulco	»	226.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	256.000

Sud Africa (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Capetown	Lit.	166.000
Durban	»	170.000
Beira	»	176.000

Australia (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Fremantle	Lit.	330.000
Melbourne-Adelaide	»	338.000
Sydney	»	348.000
Brisbane	»	356.000
Cairns	»	367.000

2. Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure uno solo dei due requisiti di età e di velocità, di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:

Brasile	Lit.	149.000
Plata	»	160.000

Centro America-Sud Pacifico:

La Guaira	Lit.	147.000
Barranquilla-Cristobal	»	159.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	199.000
Callao-Habana-Acapulco	»	215.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	244.000

Sud Africa (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Capetown	Lit.	155.000
Durban	»	160.000
Beira	»	165.000

Australia (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Fremantle	Lit.	302.000
Melbourne-Adelaide	»	314.000
Sydney	»	320.000
Brisbane	»	325.000
Cairns	»	337.000

3. Per le navi di cui ai punti 1 e 2, in aggiunta ai noli sopraspecificati, vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico, sino a Cristobal:

a) Lit. 21.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc 3.80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale e di un armadio unico di adeguata capacità;

b) Lit. 23.000 - 25.000 - 27.000 - 29.000 per le sistemazioni in cabine uomini, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

c) Lit. 35.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

d) Lit. 47.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 21.000 - 24.000 - 27.000 - 30.000 - 33.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 39.000 - 51.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 21.000 - 23.500 - 26.000 - 28.500 - 31.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 37.000 - 49.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

4. Per le navi « Galileo Galilei », « Guglielmo Marconi », « Federico C. » e « Eugenio C. », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1, un supplemento nella misura di Lit. 5.000, per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

In aggiunta ai noli base (nolo più supplemento, come sopraspecificato) vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

a) Lit. 15.000 per le sistemazioni in cabine comuni sino a sei posti (per tutte le destinazioni).

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico, sino a Cristobal:

b) Lit. 31.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3.80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

c) Lit. 33.000 - 35.000 - 37.000 - 39.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

d) Lit. 45.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

e) Lit. 57.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 31.000 - 34.000 - 37.000 - 40.000 - 43.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 49.000 - 61.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 31.000 - 33.500 - 36.000 - 38.500 - 41.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 47.000 - 59.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

5. Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine intercambiabili che intende declassare.

6. In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

7. Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di Lit. 5.000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

8. Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canadà), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 30 aprile 1973

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
TORNETTA

(6831)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2733, in data 18 aprile 1973, è stata approvata la modifica apportata allo art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia.

(6772)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 6)

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 618 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 1.650.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 619 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 620 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 621 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 622 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 623 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 624 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 260.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 625 — Data: 15 luglio 1969 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 626 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 627 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 628 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 629 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 115.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 630 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 21 marzo 1973

(5077)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi del 9 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	590,42	590,42	589,20	590,42	590 —	590,40	590,90	590,42	590,42	590,42
Dollaro canadese	589,15	589,15	588,50	589,15	588,50	589,15	589,55	589,15	589,15	589,15
Franco svizzero	182,60	182,60	182 —	182,60	181,90	182,60	182,64	182,60	182,60	182,60
Corona danese	94,59	94,59	94,60	94,59	94,55	94,59	94,64	94,59	94,59	94,59
Corona norvegese	99,95	99,95	99,90	99,95	99,50	99,95	100 —	99,95	99,95	99,95
Corona svedese	130,82	130,82	130,70	130,82	130 —	130,80	130,93	130,82	130,82	130,82
Fiorino olandese	200,41	200,41	200,50	200,41	199,70	200,40	200,45	200,41	200,41	200,41
Franco belga	14,7045	14,7045	14,71	14,7045	14,65	14,70	14,7105	14,7045	14,70	14,70
Franco francese	130 —	130 —	129,75	130 —	130 —	130,05	130,15	130 —	130 —	130 —
Lira sterlina	1478,25	1478,25	1478,25	1478,25	1476,50	1478,25	1479,10	1478,25	1478,25	1478,25
Marco germanico	208,46	208,46	208,30	208,46	208 —	208,45	208,44	208,46	208,46	208,46
Scellino austriaco	28,568	28,568	28,60	28,5680	28,50	28,56	28,60	28,568	28,56	28,56
Escudo portoghese	23,34	23,34	23,35	23,34	23,25	23,34	23,36	23,3	23,34	23,34
Peseta spagnola	10,1770	10,177	10,20	10,1770	10,14	10,17	10,19	10,177	10,17	10,17
Yen giapponese	2,24	2,24	2,23	2,24	2,19	2,24	2,235	2,24	2,24	2,24

Media dei titoli del 9 maggio 1973

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	103,175
Redimibile 3,50% 1934	100,60
» 3,50% (Ricostruzione)	89,325
» 5% (Ricostruzione)	99,05
» 5% (Riforma fondiaria)	96,60
» 5% (Città di Trieste)	97,825
» 5% (Beni esteri)	94,45
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,125
» 5,50% » » 1968-83	94,425
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6% » » 1970-85	98,475
» 6% » » 1971-86	98,70
» 6% » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
» » » 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,40
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,55
» 5% (» 1° gennaio 1977)	96,10
» 5% (» 1° aprile 1978)	96 —
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	100,50
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	100,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 maggio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	590,66
Dollaro canadese	589,35
Franco svizzero	182,62
Corona danese	94,615
Corona norvegese	99,975
Corona svedese	130,875
Fiorino olandese	200,43
Franco belga	14,707
Franco francese	130,075
Lira sterlina	1478,675
Marco germanico	208,45
Scellino austriaco	28,584
Escudo portoghese	23,35
Peseta spagnola	10,183
Yen giapponese	2,237

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 134 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4349/R in data 13 marzo 1973

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Calene*, 20 capsule	La Gioia Sud - S.p.a. - Ind. chimiche e farmaceutiche, via Pontina km. 50,700, Aprilia (Latina)	27-12-1968	12396	18-10-1972
2	*Calene*, flac. da 125 g. di sciroppo; flac da 200 g. di sciroppo	Id.	27-12-1968	12396/A	18-10-1972
3	*Effusil* (già *Difluocin*), tubo da g. 5 pomata . . .	Alfa farmaceutici S.p.a., via Ragazzi del 99 n. 5, Bologna (già della ditta Lark - S.p.a. con sede in Milano - via Pindaro n. 23)	26- 8-1969	21362	23- 3-1970
4	*Effusil N* (già *Difluocin NS*), tubo da g. 5 di pomata	Id.	26- 8-1969	21362/A	23- 3-1970
5	*Neopurghes*, 2 compresse	I.F.C.I. - Ist. Farmacoterapico Collaborativo Italiano S.p.a. Casalecchio di Reno (Bologna) via Magnanelli, 2	9- 3-1950	3023	13- 9-1968
6	*Biostimoline Berna*, scatola da 12 fiale (6 fiale di placenta liofilizzata + 6 fiale di solvente)	Istituto Sieroterapico Berna, via Bellinzona, 33, Como	9- 1-1957 15- 5-1964	7748/A	5- 3-1971
7	*Biostimoline Berna*, tubo da g. 50 pomata vulneraria	Id.	9- 1-1957 15- 5-1964	7748/B	5- 3-1971
8	*Biostimoline Berna*, tubo da g. 4 di pomata per applicazione oftalmica	Id.	18 -3-1964 15- 5-1964	7748/C	5- 3-1971
9	*Dolo-Buscopan*, 5 supposte	Soc. Italo Britannica L. Manetti H. Roberts, via Carlo Pisacane, 1, Firenze	12- 2-1968	20970	7- 7-1971
10	*Persantin*, 6 supposte mg. 50	Id.	23- 1-1960	16521/B	13- 7-1971
11	*Urocalmina*, al blu di metilene 40 compresse da gr. 0,50	Lab. di Terapia Sperimentale dott. prof. A. Bruschettini, via Isonzo, 6, Genova	5-12-1970	9415	27- 9-1971
12	*Urocalmina*, canforata - 40 compresse da g. 0,50 .	Id.	5-12-1970	9415/A	27- 9-1971
13	*Ceadon*, 200 confetti	Albert Farma S.p.a., Strada Statale 17 km. 22, Scoppito (L'Aquila) (già della ditta Zima S.p.a. di Milano)	27-10-1972	12567	4- 5-1972
14	*Pimafucort*, tubi da 5 e 10 g. pomata (unguento dermatologico)	Brocades S.p.a., via Grasselli, 7, Milano (già della ditta Lab. Guidotti & C. S.p.a. con sede in Pisa - Via Trieste, 40	3-10-1966	20716	5- 6-1972
15	*Pimafucort*, tubi da 5 e 10 g. di crema dermatologica	Id.	17- 2-1969	20716/A	5- 6-1972
16	*Pimafucort*, flac. 15 ml. di lozione dermatologica	Id.	17- 2-1969	20716/B	5- 6-1972
17	*Rauwopur diuretico*, 20 e 50 discoidi	Gebr Giulini GmbH di Ludwigshafer (Germania Occ.) rappresentata in Italia dalla ditta Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, Cormano (Milano)	29-12-1969	17060	1- 9-1971
18	*Emulsione Scott*, flac. da g. 225 e da g. 450	Scott e Borne limited, con sede in Londra, rappresentata in Italia dalla ditta Carlo Erba, via C. Imbonati, 24, Milano	20- 8-1957	12813	5- 5-1972
19	*Psichergina*, 20 discoidi	C. Erba, S.p.a., via C. Imbonati, 24, Milano	4- 8-1954 17-11-1955	28-bis	26- 6-1972
20	*Nortesyth B12*, 5 fiale da 1 cc. - tipo normale .	Causyth S.p.a., via Serio, 6, Milano	14-10-1960 28- 1-1961	17241	10- 5-1972

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
21	*Nortesyth B12*, 3 fiale da 1 cc. - tipo forte	Causyth S.p.a., via Serio, 6, Milano	14-10-1960 28- 1-1961	17241/1	10- 5-1972
22	*Nortesyth B12*, flaconcino gocce da 10 ml.	Id.	14-10-1960 28- 1-1961	17241/A	10- 5-1972
23	*Nortesyth B12*, 5 supposte	Id.	14-10-1960 28- 1-1961	17241/B	10- 5-1972
24	*Coleretico K*, 25 discoidi	Chemil Chemioterapici Milano, via Cavour, 41/43, Novate Milanese (Milano)	8- 6-1956	1188	17-12-1971
25	*Davicort*, 4 fiale da 2 ml. - tipo forte	Id.	5-11-1956 1-10-1963	6131	17-12-1971
26	*Davicort*, 4 fiale da 2 ml. - tipo normale	Id.	5-11-1956 1-10-1963	6131/1	17-12-1971
27	*For-Jodina*, flac. gocce	Id.	18- 7-1956	6377	17-12-1971
28	*For-Jodina*, 10 fiale da ml. 2 di 1° grado	Id.	18- 7-1956	6377/A	17-12-1971
29	*For-Jodina*, 10 fiale da ml. 2 di 2° grado	Id.	18- 7-1956	6377/B	17-12-1971
30	*Anormon*, 20 compresse	Causyth S.p.a., via Serio, 6, Milano	20-10-1953	8236	10- 5-1972
31	*Dvcholium*, fiale da 3 cc. e da 5 cc.	Lab. Italiani Vaillant S.p.a., via Melzi d'Eril, 32, Milano	28- 5-1955	7057/A	2- 2-1971
32	*Direnil*, compresse	Lab. Farmaceutici Maestretti S.p.a., via Gran Sasso, 18, Milano	9- 3-1956	10956	31-12-1971
33	*Etinoestryl*, compresse da 10 mcg.	Id.	4- 8-1949 18- 3-1964	2305	31-12-1971
34	*Genetiol*, 6 supposte bambini	Lampugnani Farmaceutici S.p.a. Nerviano (Milano)	17- 9-1960	17646/1	16- 6-1972
35	*Genetiol*, 6 supposte adulti	Id.	17- 9-1960	17646	16- 6-1972
36	*Conadocoryl*, iniettabile da 1000 U.I.	Lab. Farmaceutici Maestretti S.p.a., via Gran Sasso, 18, Milano	27- 9-1963	5481/1	31-12-1971
37	*Idrocortisone Roussel*, soluzione iniettabile 25 mg.	Id.	5- 1-1955	9651	31-12-1971
38	*Lientil*, bustine da g. 6 di granulare - tipo adulti	Id.	20- 3-1964	20285	31-12-1971
39	*Lientil*, flac. da 90 cc. contenente g. 40 di granulare - tipo pediatrico	Id.	20- 3-1964	20285/1	31-12-1971
40	*Metionina Simplex Maestretti*, compresse	Id.	4- 8-1949 31- 8-1954 11- 3-1964	1919	22- 7-1971
41	*Metionina Complex Maestretti*, compresse	Id.	1- 9-1954 31- 8-1954 11- 3-1964	1919/A	22- 7-1971
42	*Metionina Complex Maestretti*, sciroppo	Id.	1- 9-1954 31- 8-1954 11- 3-1964	1919/B	22- 7-1971
43	*Metionina Simplex Maestretti*, fiale	Id.	29- 3-1952 31- 8-1954 11- 3-1964	1919/C	22- 7-1971
44	*Narcopon*, 3 fiale 1 ml. - 6 fiale da 1 ml.	Lab. Chim. Farmac. E. Granelli S.p.a., via Castelvetro, 17/23, Milano	7- 7-1951	4904	10- 4-1972
45	*Pediarina*, flac. 100 ml. emulsione	Lampugnani Farmaceutici S.p.a., via Gramsci, 4, Nerviano (Milano)	23-10-1959	16054	16- 6-1972
46	*Pediarina*, 8 supposte (catg.)	Id.	23-10-1959	16054/A	16- 6-1972
47	*Penirazina*, iniettabile 500.000 U.I.	Lab. Farmaceutici Maestretti S.p.a., via Gran Sasso, 18, Milano	20-11-1958	14535	31-12-1971
48	*Protex*, 6 ovuli vaginali	Lab. Farmac. Dr. Medici, via Eustachi, 20, Milano	24- 3-1962	14318	27-12-1971

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
49	*Psicamil*, compresse	Lab. Farmaceutici Maestretti S.p.a., via Gran Sasso, 18, Milano	4- 5-1956	11143	31-12-1971
50	*Pulmazotyl* (con vitamine), 10 fiale da 2 cc. adulti	Id.	9- 8-1949 5-10-1951	1988	31-12-1971
51	*Pulmazotyl* (con vitamine), 10 fiale × 1 cc. per uso pediatrico	Id.	18-10-1952 13-11-1959	1988/1	31-12-1971
52	*Pulmazotyl* (con vitamine), 6 supposte per adulti	Id.	18-10-1952 13-11-1959	1988/A	31-12-1971
53	*Pulmazotyl* (con vitamine), 6 supposte uso pediatrico	Id.	18-10-1952 13-11-1959	1988/A-1	31-12-1971
54	*Rinoleina*, pomata al sulfamidotiazolo + penicillina - tubi da g. 8 e 15	Lab. Chim. Farmac. E. Granelli S.p.a., via Castelvetro, 17/23, Milano	11-11-1950 1- 9-1951	4158	16- 2-1972
55	*Rufol Carbone*, compresse	Lab. Farmaceutici Maestretti S.p.a., via Gran Sasso, 18, Milano	1- 2-1951	3398/A	31-12-1971
56	*Sedopeptina*, flac. da g. 100	Id.	17- 1-1949	1709	14- 9-1971
57	*Sedopeptina*, flac. 200 cc. emuls.	Id.	11- 6-1952	1709/A	14- 9-1971
58	*Sedotyol*, tubo da g. 35 di pomata	Id.	27- 2-1956	10907	31-12-1971
59	*Solantyl*, 25 confetti	Id.	19- 2-1968	1708	31-12-1971
60	*Strepto-Penirazina*, iniettabile 500.000 U.I.	Id.	22- 7-1959	15324	31-12-1971
61	*Tetra-Penirazina Pediatrica*, flaconcino da 100.000 U. + mg. 62,5 con annessa fiala solvente da 2 cc.	Id.	21- 7-1964	18352/1	31-12-1971
62	*Tetra-Penirazina Medium*, flaconcino da 200.000 U.I. + fiala solvente	Id.	30-12-1965	18352/2	31-12-1971
63	*Calciclina*, 10 compresse pediatriche	Farber Ref. - S.p.a., via Imperia, 35, Milano	20- 1-1967	13501/1	28-12-1971
64	*Dermofar*, tubo da g. 15 pomata	Id.	1- 2-1958	13549	28-12-1971
65	*Dermofar*, tubetto polvere da g. 20	Id.	11-12-1958	13549/A	28-12-1971
66	*Metastenol*, 20 compresse pediatriche da mg. 1	Id.	26- 7-1966	18431/1	28-12-1971
67	*Novobiotic*, flac. da 8 capsule	Id.	22- 6-1962	15948	28-12-1971
68	*Progest*, 3 fiale da 1 cc. × 10 U.I.	Id.	6-10-1959	1259/2	28-12-1971
69	*Vicalcina B2*, gocce semplice ed ematica per bambini	Farmaceutici OPIS, via G. La Farina, 185, Messina	4- 6-1949	2071	14-12-1971
70	*Rubentin Richter*, 3 ampolle liofilizzate + 3 fiale da 2 cc. di solvente - 5 ampolle liofilizzate + 5 fiale da 2 cc. di solvente	Gruppo Lepetit S.p.a., via Roberto Lepetit, 8-10, Milano	17- 5-1960 6- 2-1969	17235	20-10-1972
71	*Bechilar*, 10 supposte	Montefarmaco S.p.a., via Galileo Galilei, 7, Pero (Milano) (già della ditta Nimiz - Soc. Italiana Prodotti Farmaceutici, via G. Fara, 8, Milano)	30- 9-1961	18130/A	1- 3-1972
72	*Roliderm*, glicole 0,01% - flac. 20 ml.	Neopharmed S.p.a., Lab. Chim. Biologico, via Pordoi, 18, Baranzate di Bollate (Milano)	1- 3-1971	23095	25- 1-1971
73	*Roliderm*, lozione 0,025% - flac. 15 ml.	Id.	1- 3-1971	22095/A	25- 1-1971
74	*Roliderm*, pomata 0,025% - tubetti 5 e 15 g.	Id.	1- 3-1971	22095/B	25- 1-1971
75	*Roliderm*, pomata 0,01% - tubetto 20 g.	Id.	1- 3-1971	22095/B-1	25- 1-1971
76	*Roliderm*, unguento 0,025% - tubo 5 e 15 g.	Id.	1- 3-1971	22095/C	25- 1-1971
77	*Roliderm Neomicina*, lozione 0,025% - flac. 15 ml.	Id.	1- 3-1971	22095/D	25- 1-1971
78	*Roliderm Neomicina*, pomata 0,025% - tubi 5 e 15 g.	Id.	1- 3-1971	22095/E	25- 1-1971
79	*Arobon*, flac. da 150 polvere	Nestlè, viale Bianca Maria, 4, Milano	23- 5-1951 7- 9-1968	3449	12- 1-1972
80	*Arobon*, tavolette 24	Id.	12- 1-1951 7- 9-1968	3449/A	12- 1-1972

N d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
81	*Vitamina A Norton*, 6 fiale da 2 ml. 25.000 U.I liposolubile	Norton Farmaceutici S p a., via Manzotti, 16, Milano	4-12-1953	8426	15-12-1971
82	*Vitamina A Norton*, 20 confetti 100 000 U I.	Id.	7- 2-1959	8426/B	15-12-1971
83	*Vitamina A Norton*, 6 fiale da 2 ml. 50.000 U.I. liposolubile	Id.	4-12-1953	8426/1	15-12-1971
84	*Vitamina A Norton*, 6 fiale da 3 ml. 100.000 U.I. liposolubile	Id.	4-12-1953	8426/2	15-12-1971
85	*Vitamina A Norton*, 4 fiale da 5 ml. 30.000 U.I. . .	Id.	4-12-1953	8426/3	15-12-1971
86	*Tefapal*, 3 fiale × 3 cc.	Recordati - Industria Chimica Farmaceutica, via Civitali, 1, Milano	15-11-1955 18-10-1963	1731	15-11-1971
87	*Tefapal*, 4 supposte .	Id.	22- 1-1949 18-10-1963	1731/B	6-11-1971
88	*Ipecopan*, soluzione da 15 ml. .	Sandoz S.p.a., piazza M. Cappelli, 6, Milano	27- 8-1952 14- 5-1964	6953/A	16-10-1972
89	*Calcio C Zef*, 10 fiale da ml. 5 + 10 fiale da 1 ml.	Zambon S.p.a., via Lillo del Duca, 10-12, Bresso (Milano)	12- 1-1951 29- 1-1966	738	11- 1-1968
90	*Calcio C Zef*, 5 fiale da ml. 10 + 5 fiale 1 ml. . .	Id.	12- 1-1951 29- 1-1966	738/1	11- 1-1968
91	*Unicalcio-C*, 5 fiale da 5 ml. (tipo normale)	Id.	12- 1-1951 29- 1-1966	738/A	22- 2-1972
92	*Unicalcio C*, 5 fiale da 10 ml. (tipo normale) . . .	Id.	12- 1-1951 29- 1-1966	738/A-1	22- 2-1972
93	*Unicalcio C*, 5 fiale × cc. 5 tipo forte	Id.	12- 1-1951 29- 1-1966	738/A-2	22- 2-1972
94	*Unicalcio*, 5 fiale × cc. 10 tipo forte . . .	Id.	12- 1-1951 29- 1-1966	738/A-3	22- 2-1972
95	*Bioaminal*, 6 fiale da 3 ml. .	Farmaceutici Lenza, via Padula Casoria (Napoli)	13-12-1968	13414	27- 9-1971
96	*Bioaminal*, 10 supposte da g. 1 .	Id.	13-12-1968	13414/B	27- 9-1971
97	*Hemoblastina*, sciroppo - flac. da g. 180 .	Richardson Merrell S.p.a., via Pietro Castellinon, 111, Napoli	26- 3-1946 6-10-1965 14- 3-1967	107	18- 5-1967
98	*Hemoblastina - Siero*, flaconcini uso urale da 10 ml.	Id.	16- 2-1954 14- 3-1967	107/A	18- 9-1972
99	*Pan Reuma*, (linimento per uso esterno flac. da g. 100	Canforamina S.p.a., via Vittorio Veneto, 27, Padova	8- 2-1956	10808	19-12-1969
100	*Pulmogeno*, flac. da g. 150 di sciroppo .	Id.	29- 1-1957	12164	19-12-1972
101	*Liparoid*, 15, 30 e 40 confetti	Lab. Guidotti & C., via Trieste, n. 40, Pisa	7-11-1970	21868	24-11-1972
102	*Ormocalcio vitaminico granulare*	Chimipharma - Lab. Chim. Farmaceutici, Campoformido (Udine)	24- 3-1964 21- 4-1969	1902	12- 7-1972
103	*Rubrumina* 500, 3 fiale liofilizzate + 3 fiale solventi .	Dima - Laboratori Biofarmaceutici, via Ugo Bassi, 20, Roma	21-12-1962	19568	23- 6-1971
104	*Pneumomicina*, flac. da 500.000 U.I. .	ICAR - Ind. di Ricerca e Produzione del Farmaco S.p.a., via Tiburtina, 1040, Roma	25- 5-1955	10091	18- 5-1972
105	*Fitofosfan B1*, compresse . . .	Lab. Chimico Biologici SIR, via Tor Cervara, 282, Roma	6- 6-1905 23- 1-1964	373	11-10-1972
106	*Lio-Fur*, flac. liofilizzati	Id.	24- 7-1961 7- 2-1962	15179	11-10-1972
107	*Lio-Fur*, 20 e 30 gelocapsule	Id.	3- 4-1962	15179/A	11-10-1972

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
108	*Nicasir*, 20 compresse	Lam. Chimico Biologici SIR, via Tor Cervara, 282, Roma	1-12-1958	14602	11-10-1972
109	*Nicasir*, 10 fiale da 2 cc. × mg. 100	Id.	1-12-1958	14602/A	11-10-1972
110	*Pantesto*, fiale	Id.	14- 7-1952	6699	11-10-1972
111	*Utipi* B12 500, 3 fiale da mcg. 500 + mg. 10	Pulitzer Italiana, via Tiburtina, n. 1004, Roma	1- 4-1968 31- 5-1968	19309	11- 2-1972
112	*Utipi* B12 1000, 3 fiale da mcg. 1000 + mg. 20	Id.	1- 4-1968 31- 5-1968	19309/1	11- 2-1972
113	*Prednisolone Lux*, tubo g 3 pomata 0,5%	Tubi Lux, via Petronella, 31, Pomezia (Roma)	22- 4-1958	13866	3- 9-1971
114	*Prednisolone Lux*, tubo g. 3 pomata 1%	Id.	26- 7-1958	13866/1	3- 9-1971
115	*Prednisolone Lux*, e flac. collirio ml. 5 - 0,5%	Id.	11- 8-1959	13866/A	3- 9-1971
116	*Prednisolone Lux*, flac. collirio ml. 5 - 1%	Id.	11- 8-1959	13866/A-1	3- 9-1971
117	*Ciclazol-Chinina*, 3 e 6 fiale da 1 ml.	Domus - Lab. Chimico Farmaceutico, via Caicano, 32, Torino	27- 1-1958	885/A	5- 5-1972
118	*Sympacor*, fiale da 1 ml.	Id.	24- 5-1965 23- 8-1972	3857/A	5- 5-1972
119	*Sympacor*, fiale da 2 ml.	Id.	24- 5-1965 23- 8-1972	3857/A-1	5- 5-1972
120	*Politintura Schias*, flac. da g. 750	Lab. Farmacogeno AFOM Dr. Bianco & C. S.A.S., via Basilica, 5, Torino	8-10-1951	5415	22-11-1972
121	*Eupeptil*, flac. da g. 200 - semplice elixir	Ottolenghi & C. S.p.a., via Zanfranchi, 6, Torino (già della ditta Borio Farneti S.r.l., via Bardonecchia, 20, Torino)	12-11-1956	3976	27-10-1970
122	*Dolviran*, 5 supposte adulti	Bayer Italia S.p.a., viale Certosa n. 126, Milano	28- 9-1967	9782/A	13- 6-1972
123	*Dolviran*, 5 supposte uso pediatrico	Id.	28- 9-1967	9782/A-1	13- 6-1972
124	*Dolviran*, 5 microsuppositori	Id.	1- 3-1971 22-10-1971	9782/A-2	13- 6-1972
125	*Capril*, 20 confetti	Istituto Chemioterapico Italiano S.p.a., via Crocefisso, 12, Milano	16-11-1957	13268	20- 2-1973
126	*Capril*, flac. di 125 ml. di sciroppo	Id.	30-10-1958	13268/C	20- 2-1973
127	*Formoguanidina*, flac. di 100 ml. di sciroppo	Id.	29- 9-1951	5357	20- 2-1973
128	*Formoguanidina*, compresse	Id.	11- 6-1952	5357/A	20- 2-1973
129	*Microtan Tiazolo*, 18 compresse da g. 0,50	Id.	12- 7-1949 21- 8-1972	2178	20- 2-1973
130	*Microtan Tiazolo*, tubo da g. 5 di polvere aspersoria	Id.	12- 7-1949 21- 8-1972	2178/A	20- 2-1973
131	*Microtan Tiazolo*, 18 compresse da g. 0,25 per bambini	Id.	12- 7-1949 21- 8-1972	2178/1	20- 2-1973
132	*Regobil*, flac. g. 70 granulare	Id.	26- 4-1956	11067	20- 2-1973
133	*Sin Bios - Vitamina B1*, 20 compresse	Id.	6- 9-1949 12- 4-1968	2230	20- 2-1973
134	*Sin Bios - Vitamina B1*, 3 fiale da mg. 25	Id.	6- 9-1949 12- 4-1968	2230/A	20- 2-1973
135	*Sin Bios - Vitamina B1*, 2 fiale da mg. 50 × ml. 2	Id.	6- 9-1949 12- 4-1968	2230/A-1	20- 2-1973

(5562)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 28 Marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di ufficiali di complemento dei seguenti Corpi, Arma e ruoli dell'Aeronautica militare per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

	Numero dei posti
Arma aeronautica - ruolo servizi	130
Corpo del genio aeronautico:	
ruolo ingegneri	5
ruolo chimici	2
ruolo fisici	2
ruolo assistenti tecnici	91
Corpo di commissariato:	
ruolo commissariato	4
ruolo amministrazione	16
Corpo sanitario aeronautico	20

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici sono suddivisi come segue:

	Numero dei posti
Specialità aeronautici	20
Specialità armamento	3
Specialità elettronici	35
Specialità geofisici	31
Specialità assistenti di laboratorio	2

Qualora il numero dei posti messi a concorso per un ruolo o specialità non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altri ruoli o specialità in aumento dei posti in essi messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, appartenenti ai ruoli e specialità indicati al precedente art. 1, che abbiano compiuto un periodo di almeno tre mesi di servizio (effettivo) di prima nomina, ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e tecnico professionali, nonchè fornito un sufficiente rendimento durante il servizio prestato;

b) gli ufficiali di complemento appartenenti ai ruoli e specialità indicati al precedente art. 1 che al termine del servizio di prima nomina siano stati trattenuti in servizio, abbiano prestato servizio continuativo da trattenuti ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e tecnico professionali, nonchè fornito un sufficiente rendimento durante il servizio prestato.

Ogni ufficiale partecipa al concorso nel ruolo e nella specialità cui appartiene.

I candidati che omettano di indicare il Corpo o Arma, il ruolo e specialità o indichino l'Arma o Corpo e non il ruolo e specialità e viceversa ovvero errino nell'indicare il Corpo o Arma, ruolo e specialità, saranno assegnati d'ufficio al Corpo o Arma, ruolo e specialità cui i candidati stessi appartengono.

Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni cinque, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Il periodo di servizio prestato dai candidati di cui alla lettera *b*) del presente articolo, nel grado di ufficiale, escluso quello corrispondente al servizio di prima nomina, è computato ai fini della ferma volontaria di cui sopra.

Il periodo minimo di tre mesi di servizio, di cui alla lettera *a*) del presente articolo, deve intendersi riferito alla data di scadenza del termine di spedizione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui al precedente articolo 2, debitamente sottoscritte dai candidati stessi, redatte su carta da bollo da L. 500, dovranno essere inoltrate al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 2ª divisione concorsi - 2ª sezione - 00100 Roma, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati, stante la perentorietà del termine dell'invio delle domande al Ministero dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare sulla domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione militare (Arma o Corpo, ruolo e specialità di appartenenza, data di inizio del servizio militare nell'Aeronautica militare, data d'inizio e di compimento del servizio di ufficiale di complemento di prima nomina; i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti dovranno inoltre dichiarare la data d'inizio del periodo di trattenimento e dichiarare di aver prestato servizio continuativo da trattenuti).

I candidati dovranno altresì impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni cinque, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Nella domanda i candidati dovranno precisare l'ente presso il quale prestano servizio ed il loro recapito, sia civile che militare, comprendente il numero di codice di avviamento postale, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 2ª sezione - 00100 Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato, o da un notaio, o dal comandante di Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario dell'Ente di appartenenza attestando che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato 2).

A tale fine il dirigente del servizio sanitario dell'ente di appartenenza dovrà sottoporre a visita il candidato stesso;

b) attestati comprovanti i corsi di specializzazione superati od in atto frequentati, ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare durante il servizio di ufficiali di complemento.

Gli attestati dovranno indicare oltre alle generalità del candidato, la denominazione precisa dei corsi, le date dell'inizio e del termine dei corsi stessi.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero della difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza.

Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati sui documenti matricolari, essi dovranno invece essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati.

Nel caso si tratti di corsi che i candidati stiano frequentando, essi dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi si stanno effettuando.

c) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscano a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti di documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il temine indicato al presente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero spedite dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi dai quali i candidati dipendono una relazione concernente la posizione militare, i servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale di complemento, le qualità militari e quelle tecnico professionali, nonchè il rendimento dei candidati stessi (vedi allegato n. 3).

Tale relazione dovrà essere compilata e firmata dall'autorità dalla quale il candidato dipende per il suo impiego e dovrà essere revisionata dal comandante di Corpo.

In base alle qualità dimostrate dal candidato ed al rendimento fornito dal candidato stesso, la relazione dovrà concludersi con uno dei seguenti giudizi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.

Il giudizio dovrà essere espresso sia dal compilatore che dal revisore della relazione. In caso di contrasto tra i giudizi finali, sarà preso in considerazione quello del revisore che dovrà però precisare i motivi del dissenso.

Art. 5.

L'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque avverrà nell'ordine delle graduatorie formate da una apposita commissione nominata con successivo decreto e distinte per Arma o Corpo, ruolo o specialità.

Le predette graduatorie saranno formate sommando i punteggi assegnati ai seguenti titoli posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso:

a) per i servizi prestati dai candidati dopo la nomina ad ufficiali di complemento, le qualità militari e tecnico professionali, nonchè il rendimento dei candidati stessi, punti da 1 a 15, secondo i criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice;

b) per la frequenza di corsi di specializzazione ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare durante il servizio di ufficiale di complemento, punti 1 per ogni mese di frequenza o frazioni di mese superiori a giorni 15.

Tale punteggio sarà attribuito sia ai candidati che abbiano superato gli esami di fine corso, sia ai candidati che frequentino i corsi di cui trattasi.

Il predetto punteggio non dovrà essere invece attribuito ai candidati dimessi, per qualsiasi motivo, dai corsi di specializzazione di cui sopra o nel caso si tratti di corsi per i quali non siano previsti esami finali;

c) per il superamento degli esami finali dei corsi di specializzazione di cui alla precedente lettera *b*), punti da 1 a 5, secondo i criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice.

I punteggi di cui alle lettere *b*) e *c*) sono cumulabili.

Sono altresì cumulabili i punteggi da attribuire per la frequenza o il superamento di esami finali di diversi corsi di specializzazione;

d) ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori, punti 15.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da 2 o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

Il Ministro può escludere con decreto motivato dal concorso e dall'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque decorre dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina e sarà concessa, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, ai candidati in possesso dei requisiti richiesti, nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 5.

I candidati classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto all'ammissione alla ferma di cui sopra.

I candidati, che successivamente alla domanda di partecipazione al concorso e prima dell'emanazione dei provvedimenti di concessione della predetta ferma, vengono collocati, per qualsiasi motivo, in congedo, saranno esclusi dalla ferma stessa ed i posti rimasti vacanti potranno, a giudizio discrezionale del Ministero, essere coperti dai candidati che seguono nell'ordine della graduatoria.

Il Ministero in caso di rinuncia alla ferma di cui trattasi, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, potrà altresì coprire, seguendo l'ordine della graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni cinque, potranno chiedere di essere prosciolti. Il Ministro ha la facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

Art. 9.

Al termine della ferma di cinque anni, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali hanno diritto ad un premio di L. 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1973
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 277

ALLEGATO 1

Modello di domanda in
carta da bollo da L. 500

Al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª divisione concorsi 2ª sezione Viale dell'Università, 4 00100 ROMA

Io sottoscritto nato il a provincia di ., chiede di partecipare al concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque bandito con decreto ministeriale 20 aprile 1973.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) .;

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso nell'anno . .;

di appartenere (3) .;

di aver iniziato il servizio militare nell'Aeronautica militare in qualità di (4) . . . . .;

di aver iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il e di compiere (o aver compiuto) il predetto servizio di prima nomina il .;

di essere stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina e di aver prestato servizio continuativo fino alla data odierna. Il trattenimento in servizio scade il (5) .;

di prestare servizio presso (6) Cod. post. .;

di avere il seguente recapito militare Cod. post. .;

di avere il seguente recapito civile Cod. post. .;

Io sottoscritto mi impegno a vincolarmi alla ferma volontaria di anni cinque di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Allego i seguenti documenti;

1)
2)

li

Firma
(per esteso, grado, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7)

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Indicare l'Arma o il Corpo, il ruolo e la specialità di appartenenza.

(4) Allievo a ferma volontaria, allievo ufficiale di complemento, sottotenente di complemento, ecc.

(5) Solo per i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti in servizio.

(6) I candidati hanno l'obbligo di notificare tempestivamente, tutte le variazioni inerenti la sede del servizio ed il recapito militare e civile, con lettera raccomandata al Ministero in indirizzo.

(7) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato, o da un notaio o dal comandante di Corpo.

ALLEGATO 2

(Timbro dell'Ente)

DICHIARAZIONE MEDICA

Il (1) nato a (provincia di .), il sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

li

Il dirigente il servizio sanitario

---

(1) Indicare il grado, l'Arma, o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

ALLEGATO 3

(Timbro dell'Ente)

RELAZIONE

prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale 20 aprile 1973 del concorso di ammissione alla ferma volontaria di anni cinque, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371 (da servire esclusivamente ai fini del concorso stesso).

1) posizione militare del candidato:

a) il (1) .;

b) ha iniziato il servizio militare nell'aeronautica militare in qualità di (2)

c) ha iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il .;

d) compirà (o ha compiuto) il predetto servizio di prima nomina il .;

e) è stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina ed ha prestato servizio continuativo fino alla data odierna.

Il trattenimento in servizio scade il (3) .;

2) servizi prestati dal candidato in qualità di ufficiale di complemento dell'Aeronautica militare (4);

3) qualità militari dimostrate dal candidato (5);

4) qualità tecnico professionali dimostrate dal candidato (6);

5) rendimento fornito dal candidato (7);

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato meritevole della seguente classifica (8)

li
(data)

Il compilatore

(Timbro e firma del compilatore)

Visto la suesposta relazione giudico il candidato meritevole della seguente classifica (9)

Il revisore

(Timbro e firma del revisore)

---

(1) Indicare il grado, l'Arma, o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(2) Indicare il grado iniziale del candidato; allievo a ferma speciale, ufficiale di complemento, sottotenente, ecc.

(3) La lettera *e*) riguarda solo gli ufficiali trattenuti.

(4) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione, e eventualmente quelle in precedenza espletate desunte dal libretto personale del candidato stesso.

(5) Esporre in breve sintesi le qualità fisiche, morali, di carattere e disciplinari, precisando le eventuali punizioni disciplinari.

(6) Esporre in breve sintesi le qualità tecnico professionali del candidato.

(7) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato.

(8) Ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.

(9) In caso di contrasto con il giudizio del compilatore, il revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

(6834)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dei termini per la partecipazione ai concorsi a posti gratuiti per convittori e semiconvittori negli istituti pubblici di educazione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 16 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1973, con il quale è stato bandito un concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per semiconvittori da godersi presso i convitti nazionali.

Veduto il decreto ministeriale 16 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 6 aprile 1973, con il quale è stato bandito un concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittori da godersi presso i convitti nazionali;

Veduto il decreto ministeriale 16 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 7 aprile 1973, con il quale è stato bandito un concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per semiconvittrici da godersi negli Istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto il decreto ministeriale 16 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973, con il quale è stato bandito un concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittrici da godersi presso gli istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto il decreto ministeriale 16 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 10 aprile 1973, con il quale è stato bandito un concorso a posti gratuiti di studio riservati da godersi presso i convitti nazionali, gli istituti pubblici di educazione femminile ed altri istituti.

Considerato che è fondato ritenere che a causa dello sciopero delle poste, molti aspiranti al beneficio di cui sopra non sono stati in condizione di trasmettere al Ministero della pubblica

istruzione (Direzione generale classica, scientifica e magistrale, divisione V) entro la data del 10 maggio 1973, la domanda e la prescritta documentazione;

Considerata la opportunità di prolungare di giorni dieci il termine utile per partecipare ai concorsi di cui trattasi.

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi di cui alle premesse, e dei relativi documenti indicati nei singoli bandi, è prorogato al 20 maggio 1973.

Roma, addì 8 maggio 1973

p. *Il Ministro*: Cocco

(6858)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a dodici posti di direttore nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 21, del 25 maggio 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1972, registro n. 24, foglio n. 58, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso, per titoli, a dodici posti di direttore nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(6003)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto pari numero del 19 maggio 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano alla data 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto pari numero del 28 agosto 1972, con il quale è stato prorogato il termine di scadenza di presentazione delle domande al predetto concorso;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e così costituita:

Presidente:

Mascazzini dott. Gianfranco, funzionario in servizio presso la Regione.

Componenti:

Ajello dott. Raffaele, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Milano;

Bianchi prof. Carlo Maria, preside della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente di patologia generale e anatomia patologica della facoltà veterinaria dell'Università di Milano;

Marazza prof. Vincenzo, veterinario provinciale in servizio presso la Regione;

Garberi dott. Gian Piero, veterinario consorziale di Barlassina.

Segretario:

Maraschi rag. Antonio, funzionario della Regione.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Lombardia e, per gli otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano nonchè dei comuni interessati.

Milano, addì 9 marzo 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: Rivolta

(6212)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 1484, in data 5 marzo 1971, con il quale si è provveduto a bandire concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti in provincia al 30 novembre 1970;

Visto il successivo decreto n. 1509/72 di nomina della commissione giudicatrice;

Visti i verbali di esame prodotti dalla suddetta commissione e riscontratane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1) Arena Giacomo	punti	61.982
2) Vazzoler Fioravante	»	60,16
3) Crusi Antonio	»	58,664
4) Fornelli Giuseppe	»	52,273
5) Felice Giovanni	»	51,430
6) Matarazzo Alfio	»	47,409
7) Garosi Paolo	»	43,0515

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nonché affisso per otto giorni consecutivi all'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Venezia, addì 29 marzo 1973

Il medico provinciale: Magrì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti in provincia al 30 novembre 1970;

Viste le domande dei singoli candidati ed esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Arena Giacomo: Gruaro (condotta unica);
2) Vazzoler Fioravante: S. Donà di Piave (condotta unica);
3) Crusi Antonio: Caorle (3ª condotta);
4) Fornelli Giuseppe: Chioggia (6ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nonchè affisso per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Venezia, addì 30 marzo 1973

Il medico provinciale: MAGRÌ

(6140)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1017 del 26 febbraio 1970, relativo al bando di concorso per tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 2298 del 14 giugno 1972, relativo all'approvazione della graduatoria di merito dei concorrenti idonei, nonchè il proprio decreto n. 2299 del 14 giugno 1972, con il quale sono state assegnate le sedi ai concorrenti dichiarati vincitori dei posti;

Visti gli atti dai quali risulta che, a seguito delle successive rinunce dei vari concorrenti aventi diritto e classificati dal secondo al settimo posto, si sono rese disponibili le condotte consorziali di Motta Camastra (capo consorzio) Graniti e Gaggi, e di Longi (capo consorzio), Galati Mamertino, Frazzanò, Mirto e Caprileone;

Ritenuto che occorre procedere all'assegnazione dei posti anzidetti ai concorrenti idonei che seguono in graduatoria e secondo l'ordine di preferenza delle sedi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Ai veterinari sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Filippo Cutaia, ottavo classificato: Motta Camastra (capo consorzio); Graniti e Gaggi.

2) Stefano Giardina, nono classificato: Longi (capo consorzio), Galati Mamertino, Frazzanò, Mirto e Caprileone.

Il presente decreto, che viene trasmesso ai sindaci presidenti dei comuni dei capo consorzio di Motta Camastra e di Longi per l'immediata esecuzione, verrà pubblicato nei modi e termini di legge di cui all'art. 23 del citato regolamento n. 281.

Messina, addì 21 marzo 1973

Il veterinario provinciale: DI GRAZIA

(6139)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Rettifica del nominativo di un candidato del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 131 del 10 febbraio 1973, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bari al 28 febbraio 1971, rispettivamente nei comuni di Andria e di Gravina in Puglia;

Rilevato che il candidato classificatosi all'8° posto di detta graduatoria, per mero errore materiale, è stato indicato come Palamà Francesco, anzicché Palamà Tommaso;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a rettificare, nell'anzidetta parte, il citato decreto n. 131 del 10 febbraio 1973;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti la legge 13 marzo 1958, n. 296, ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 4;

Decreta:

Il nominativo del candidato classificatosi all'8° posto della graduatoria di cui in premessa è rettificato da Palamà Francesco a Palamà Tommaso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e dei comuni interessati.

Bari, addì 6 aprile 1973

Il veterinario provinciale: NITTI

(6141)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1973, n. **4**.

Finanziamento del primo programma regionale di sviluppo in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO PRIMO

PRESTITI DI CONDUZIONE

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1972, la spesa di L. 450.000.000 per la concessione da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario nella Regione abruzzese, di prestiti di conduzione per l'annata agraria 1972-73 con decorrenza dal 1° ottobre 1972, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed al tasso di interesse del 3%.

I prestiti sono accordati, con preferenza, ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, singoli o associati.

Art. 2.

Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente finanziatore — al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — e quelle a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista dal precedente art. 1.

Il concorso della Regione negli interessi per dette operazioni, calcolato in conformità a quanto previsto dal successivo art. 3, sarà corrisposto in semestralità ed annualità.

Sull'importo attribuito a ciascuno istituto od ente, potranno essere corrisposte anticipazioni nella misura massima del 50%.

Art. 3.

Il concorso della Regione di cui al precedente articolo è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella determinata annualmente come previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 4.

Alla ripartizione tra le singole province, gli enti ed istituti esercenti il credito agrario, nella Regione abruzzese della somma di cui al precedente art. 1, provvede il Consiglio regionale.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, si provvede con delibera della giunta regionale sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente finanziatore, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente medesimo responsabile dell'impiego delle somme erogate, in conformità al precedente art. 1.

Art. 5.

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti, coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra singoli od associati, cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,10% da versare al Fondo interbancario di garanzia.

Art. 6.

Alle operazioni di prestito, di cui alla presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione previste dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910, e successive.

TITOLO SECONDO

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
PER L'ACQUISTO DI MACCHINE OPERATRICI
E ATTREZZATURE MECCANICHE

Art. 7.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma sesto dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1972, la spesa di L. 300.000.000 per la concessione a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di contributi in conto capitale nella misura massima del 25% sulla spesa per l'acquisto di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per un importo non superiore ad 1 milione di lire.

Art. 8.

Alla ripartizione tra le singole province della somma di cui all'articolo precedente, provvede il Consiglio regionale.

Alla concessione ed alla liquidazione dei singoli contributi si provvede con deliberazione della giunta regionale.

TITOLO TERZO

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SU SPESE
PER L'EFFETTUAZIONE DI LOTTE ANTIPARASSITARIE

Art. 9.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata, per l'esercizio 1972, la spesa di L. 300.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 35% in favore di cooperative, di consorzi o di associazioni di produttori e dell'ente di sviluppo in Abruzzo, per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, olivicole e bieticole.

Art. 10.

Alla ripartizione fra le singole province della somma di cui all'articolo precedente provvede il Consiglio regionale.

Alla concessione ed alla liquidazione dei singoli contributi si provvede con deliberazione della giunta regionale.

TITOLO QUARTO

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 11.

Nell'elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *partite che si eliminano:*

SEZIONE V. — *Azione e interventi nel campo economico.*

Rubrica n. 1. — Agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne. — Opere di miglioramento fondiario a carattere aziendale . . L. 400.000.000

Totale . . . L. 400.000.000

b) *partite che si modificano:*

SEZIONE V. — *Azione e interventi nel campo economico.*

Rubrica n. 1. — Agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne. — Contributi per acquisto macchine operatrici e attrezzature meccaniche (in aumento) . . . . L. 30.000.000

Prestiti di conduzione (in aumento) . . . . » 370.000.000

Totale . . . L. 400.000.000

Art. 12.

Per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti di conduzione di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 450 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972 è istituito (sotto il titolo II — sezione V — rubrica n. 1 — categoria XI) il capitolo 714 con la denominazione:

« Concorso della Regione negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore di imprenditori singoli o associati e di cooperative per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (art. 11, legge 27 ottobre 1966, n. 910) » e con lo stanziamento di L. 450 milioni da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 1 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 450 milioni di cui al precedente primo comma fa carico al capitolo 714.

Art. 13.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 7 della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 300 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972 è istituito (sotto il titolo II — sezione V — rubrica n. 1 — categoria XI) il capitolo 715, con la denominazione:

« Contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine operatrici e attrezzature meccaniche (art. 12, legge 27 ottobre 1966, n. 910) » e con lo stanziamento di lire 300 milioni da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 1 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 300 milioni di cui al precedente primo comma fa carico al capitolo 715.

Art. 14.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 9 della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 300 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972 è istituito (sotto il titolo II — sezione V — rubrica n. 1 — categoria XI) il capitolo 716 con la denominazione:

« Contributi in conto capitale per assicurare una più estesa razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus (art. 7, legge 27 ottobre 1966, n. 910) » e con lo stanziamento di L. 300 milioni da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 1 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 300 milioni di cui al precedente primo comma fa carico al capitolo 716.

Art. 15.

Per la presentazione e la istruttoria delle domande di prestito e di contributo previste dalla presente legge valgono le disposizioni e la normativa seguite per l'applicazione degli articoli 7, 11 e 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 16.

La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 19 gennaio 1973

DE CECCO

(2760)

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1973, n. 5.

Revoca della legge concernente l'attribuzione al personale regionale di un acconto sui futuri miglioramenti economici derivanti dal passaggio alla Regione, approvata nella seduta del 13 dicembre 1972 e del successivo provvedimento di conferma adottato nella seduta del 17 gennaio 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione* n. 5 *del* 15 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' revocata la seguente legge, approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 dicembre 1972: « Attribuzione al personale regionale di un acconto sui futuri miglioramenti economici derivanti dal passaggio alla Regione ».

E' revocato, del pari, il provvedimento di conferma della stessa legge, adottato dal consiglio regionale nella seduta del 17 gennaio 1973.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 12 febbraio 1973.

DE CECCO

(3626)

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1973, n. 6.

Norme sugli istituti professionali di Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6. *del* 16 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La nomina del presidente e dei componente dei consigli di amministrazione degli istituti professionali di Stato — nel rispetto della composizione e durata determinata dalle leggi vigenti — è disposta con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 2.

Il componente del consiglio di amministrazione già designato dal Ministero della pubblica istruzione è sostituito da un esperto del settore designato dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 3.

In caso di dimissioni o di decadenza o per qualsiasi altra causa, il consiglio regionale provvede alla sostituzione.

Art. 4.

I provvedimenti di cui all'art. 4, lettere *b*), *c*) e *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono adottati con delibera del Consiglio regionale, previo parere del consiglio di amministrazione del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 5.

Qualora ne sia riconosciuta la necessità, il presidente della giunta regionale su delibera della giunta stessa e sentita la commissione consiliare, propone lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale nonchè la nomina di un commissario straordinario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 16 febbraio 1973.

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1973, n. 7.

Attribuzione al personale regionale di un acconto sui futuri miglioramenti economici derivanti dal passaggio alla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 16 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale in posizione di comando o di distacco presso la Regione sono estesi tutti i benefici previsti per gli impiegati dello Stato che passeranno alle dipendenze della Regione in applicazione dei decreti delegati.

Art. 2.

Al personale regionale, amministrativo e tecnico, trasferito, comandato, distaccato o comunque messo a disposizione della Regione è attribuito, salvo conguaglio, un acconto lordo mensile, sui futuri miglioramenti economici derivanti dall'inquadramento nei ruoli organici della Regione, nella seguente misura:

Carriera direttiva	L. 35.000
Carriera di concetto	» 27.000
Carriera esecutiva	» 23.000
Carriera ausiliaria	» 18.000

L'acconto di cui al precedente comma decorre dal 1° aprile 1972, o dalla data di inizio del servizio se successiva, e cessa con l'entrata in vigore della legge regionale che disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.

Il personale avente diritto all'acconto che, per qualunque causa, cessi di prestare servizio presso la Regione prima dell'inquadramento nei ruoli organici è tenuto a rimborsare gli acconti riscossi con le modalità che saranno stabilite dalla giunta regionale.

Art. 3.

All'onere di 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1972, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 21, 60, 80, 120, 200, 240, 280, 320, 360, 400 e 430 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972.

Al maggior onere di 140 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni successivi, sarà fatto fronte con il previsto incremento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.»

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fattto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 16 febbraio 1973.

DE CECCO

(3627)

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1973, n. 8.

Integrazione alla legge regionale n. 3 del 22 febbraio 1972 e determinazione dei rimborsi spese di trasporto e della diaria a favore dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 1° *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai consiglieri regionali sono corrisposte, oltre alle indennità previste dalla legge regionale n. 3 del 22 febbraio 1972, il rimborso delle spese di trasporto e la diaria per ogni giornata di presenza, per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 2.

Il rimborso spese di trasporto, variabile in relazione alla distanza tra le rispettive sedi di residenza e quelle in cui svolgono l'attività in seno alla Regione, viene corrisposto nella seguente misura: L. 2.000 fino a 20 km; L. 4.000 fino a 40 km; L. 6.000 fino a 60 km; L. 8.000 fino a 80 km; L. 10.000 fino a 100 km; L. 12.000 fino a 120 km; L. 14.000 fino a 140 km; L. 16.000 fino a 160 km; L. 20.000 oltre 160 km.

I consiglieri che hanno a propria disposizione in via permanente una autovettura di rappresentanza o di servizio, non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

Art. 3.

Ai consiglieri regionali viene corrisposta per l'attività inerente al loro mandato una diaria di L. 10.000 per ogni giornata di presenza.

Ai presidenti del Consiglio e della Giunta tale diaria è corrisposta sulla base di 24 presenze mensili.

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 1972, n. 3 è così modificato: « Per ogni giornata di assenza non giustificata dalle sedute, convocate a norma dello statuto o del regolamento, viene effettuata una ritenuta sull'indennità di lire 30.000 ».

Art. 5.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1972.

Art. 6.

Le somme necessarie alla esecuzione della presente legge sono iscritte negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 febbraio 1973.

DE CECCO

(5372)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1973, n. 2.

Ulteriori contributi per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 300 milioni annui per la durata di 20 anni a partire dall'esercizio finanziario 1972.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della Spesa della Provincia in misura di L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande presentate in base alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, snoo utilizzate ai fini della predisposizione dei programmi annuali.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della Spesa — Tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della Spesa — Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900. - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 300.000.000

In aumento:

Cap. 4150. Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi costanti per l'esecuzione di opere pubbliche a comuni, consorzi tra comuni, E.C.A., fondazioni e istituzioni amministrate dagli E.C.A., istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità (leggi regionali 5 novembre 1968, n. 40, 30 giugno 1969, n. 1, 20 novembre 1970, n. 26, e 12 luglio 1971, n. 16) L. 300.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

L'assessore sostituto
del presidente della giunta provinciale
MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(2605)

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1973, n. **3**.

Provvidenze per la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie in servizio pubblico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi decennali previsti dalla legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7, è autorizzato lo stanziamento di L 75.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1972, da erogarsi secondo le disposizioni della medesima legge regionale, salvo le modificazioni di cui agli articoli successivi.

Per l'esercizio 1972, la somma di L. 75.000.000, assegnata alla Provincia di Trento per la concessione di contributi *una tantum* fino alla misura massima del 12% a sensi della stessa legge regionale n. 7, è utilizzata per i fini di cui al precedente comma.

Per gli esercizi successivi fino al 1981, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al primo comma.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

I contributi decennali di cui al precedente articolo sono determinati nella misura massima del 7% annuo iniziale decrescente per quote percentuali annuali costanti fino alla estinzione dopo dieci anni.

In tutte le disposizioni della legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7, le dizioni « Giunta regionale » e « Presidente della Giunta regionale » si intendono sostituite rispettivamente dalle dizioni « Giunta provinciale » e « Presidente della Giunta provinciale ».

Non si applica l'art. 8 della stessa legge regionale n. 7.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge dovranno pervenire alla giunta provinciale entro il 31 marzo di ogni anno.

Restano confermati pure i termini di cui agli articoli 3, ultimo comma, e 5, primo comma, della legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7.

Le domande dovranno essere corredate da una espressa dichiarazione della ditta richiedente con cui si impegna ad applicare la parte normativa e garantire il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore.

Art. 4.

Non è ammesso il cumulo delle provvidenze previste dalla presente legge con quelle di altre leggi statali, regionali o provinciali.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 75.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5320 dello stato di previsione della Spesa — Tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

In relazione al disposto dell'art. 11 della legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7, alla copertura dell'onere, nella misura di cui al terzo comma del precedente art. 1, a carico degli esercizi finanziari successivi al 1972, si farà fronte con una quota delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dall'esercizio finanziario 1973, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 350.000.000 autorizzato con l'art. 2 della legge provinciale 2 agosto 1972, n. 6.

Art. 6.

Nello stato di previsione della Spesa — Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5320 Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi *una tantum* per agevolare la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie (legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7) L. 75.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 5331. Categ. X. — Nuove provvidenze per la concessione di contributi decennali per la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie in servizio pubblico » 75.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

L'assessore sostituto
del presidente della giunta provinciale
MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(2606)

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1973, n. **4**.

Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le persone affette da cecità non riconosciuta per cause di guerra o di servizio, per le particolari necessità derivanti dalla minorazione, sono ammesse a godere di un assegno mensile, non reversibile, a carico della Provincia autonoma di Trento, secondo le norme di cui alle leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14, 2 settembre 1964, n. 28, 14 agosto 1967, n. 17, e 2 settembre 1968, n. 32, nonchè ai relativi decreti di esecuzione, salve le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La misura dell'assegno di cui all'art. 1 è fissata in L. 10.000 mensili per le persone affette da cecità assoluta e in L. 8.000 mensili per le persone che abbiano un residuo visivo non superiore, in ciascun occhio, ad 1/20 con eventuale correzione. Ai ciechi assoluti viene anche corrisposta una maggiorazione

di L. 4.000 mensili, a titolo di indennità di accompagnamento.

Nel mese di dicembre viene corrisposto un doppio assegno e una doppia indennità.

Art. 3.

La maggiorazione dell'assegno di cui all'art. 2 della presente legge rispetto all'ammontare dell'assegno finora corrisposto in base alle leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14, 2 settembre 1964, n. 28, 14 agosto 1967, n. 17, e 2 settembre 1968, n. 32, ha effetto con il 1° gennaio 1972. La maggiorazione dell'indennità di accompagnamento ha effetto con decorrenza 1° gennaio 1973.

Art. 4.

Sono ammessi al godimento dell'assegno mensile, a norma dell'art. 1, i ciechi che, alla data della domanda, abbiano residenza nel territorio della Provincia di Trento e che non siano titolari di un reddito personale complessivo netto superiore alla quota esente dall'imposta complementare sui redditi.

A tale effetto non costituisce reddito il godimento delle provvidenze di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Art. 5.

Le persone interessate a fruire delle provvidenze previste dall'art. 1, devono inoltrare all'Assessorato provinciale al quale è assegnata la materia dell'assistenza sociale, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione dalla quale risultino la data ed il luogo di nascita, la residenza attuale nonchè l'attestazione di tutti i redditi personali di cui beneficia il richiedente. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato con firma autenticata dal sindaco o dal segretario comunale a termini dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) certificato medico di uno specialista in malattie degli occhi attestante la diagnosi, la prognosi ed il residuo visivo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Qualora il residuo visivo risulti in tale certificato superiore, anche in un solo occhio, ad 1/20, la giunta provinciale respinge la domanda d'ufficio senza provvedere agli accertamenti visivi di cui al successivo art. 6.

L'interessato può avvalersi, per la documentazione di cui alla lettera *a*), delle facoltà previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

La concessione dell'assegno è subordinata all'accertamento del requisito della minorazione visiva nelle misure previste rispettivamente dall'art. 2.

A tale scopo la giunta provinciale conferisce a due medici specialisti in oculistica l'incarico di sanitari di sua fiducia per gli accertamenti di cui al primo comma. Uno dei predetti medici ha funzioni di sostituto.

Per ogni singolo accertamento sarà redatto, dallo specialista incaricato, apposito certificato nel quale dovrà, in ogni caso, essere indicato il visus naturale e corretto in entrambi gli occhi, nonchè la necessità ed il tempo di eventuali successivi controlli.

Art. 7.

Tutti gli accertamenti oculistici di cui all'articolo precedente possono essere disposti al domicilio del richiedente o del beneficiario dell'assegno, nel caso di intrasportabilità permanente dello stesso, provata con certificato medico dell'ufficiale sanitario del comune di residenza.

Qualora l'interessato, a seguito di due successivi inviti, non si presenti alla visita oculistica e non giustifichi l'assenza, si provvede d'ufficio all'archiviazione della pratica.

L'onere derivante dalle spese per gli accertamenti oculistici è posto a carico dello stanziamento sul quale grava il pagamento degli assegni.

Art. 8.

La concessione dell'assegno mensile è disposta con deliberazione della giunta provinciale.

L'assegno mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purchè corredata almeno dal certificato medico di cui al punto *b*) dell'art. 5.

Art. 9.

Il pagamento dell'assegno avviene bimestralmente in via anticipata.

Il titolare dell'assegno può delegare alla riscossione altra persona, mediante apposito atto di delega autenticato da un notaio o dal sindaco o dal segretario del comune di residenza. L'atto di delega deve essere presentato all'Assessorato provinciale competente.

Il delegato, all'atto della riscossione, deve rilasciare dichiarazione, sotto la propria responsabilità, circa l'esistenza in vita del titolare dell'assegno.

Art. 10.

La giunta provinciale può, in qualsiasi momento, disporre d'ufficio che i beneficiari dell'assegno siano sottoposti a visita oculistica di revisione. Ove ne risulti l'obbettiva opportunità, la giunta provinciale può anche disporre revisioni periodiche triennali.

Qualora il beneficiario, a seguito di due successivi inviti, non si presenti alla visita di revisione e non giustifichi l'assenza, la giunta provinciale, con propria deliberazione, dispone la revoca dell'assegno in godimento.

Art. 11.

Qualora in sede di visita di revisione venga accertato nel beneficiario il venir meno dei requisiti di cui al precedente art. 2, la giunta provinciale, con propria deliberazione, dispone la revoca dell'assegno stesso.

La corresponsione dell'assegno viene anche revocata dalla giunta provinciale, con propria deliberazione, nel caso in cui vengano meno le condizioni personali del beneficiario, alle quali la concessione dell'assegno è dalla presente legge subordinata.

La revoca ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato accertato il venir meno dei requisiti o delle condizioni richieste.

Art. 12.

I beneficiari dell'assegno, spettante a coloro che non superano 1/20 della vista normale, nel caso di aggravamento della loro minorazione visiva, possono presentare domanda per ottenere la concessione dell'assegno nella misura prevista per coloro che sono affetti da cecità assoluta. Tale domanda deve essere corredata da un certificato medico di uno specialista in malattie degli occhi comprovante l'avvenuto aggravamento.

Solo qualora il certificato di cui al comma precedente attesti l'assenza di ogni residuo visivo il richiedente potrà essere ammesso a nuovo accertamento medico oculistico, a norma dell'art. 6 della presente legge.

La nuova concessione ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.

Art. 13.

In caso di morte del beneficiario, gli eventuali assegni maturati e non riscossi sono corrisposti agli eredi previa presentazione da parte di uno degli aventi diritto di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato o atto di morte del beneficiario e dichiarazione sostitutiva a sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a termini dell'art. 4 della precitata legge da cui risulti l'esistenza o meno di testamento del cieco deceduto, la qualità di erede legittimo o testamentario dell'istante, nonchè la indicazione degli eventuali altri eredi sia legittimi che testamentari;

c) dichiarazione sottoscritta ed autenticata con la quale gli eventuali altri eredi delegano l'istante a riscuotere.

Art. 14.

I sindaci, sotto la loro personale responsabilità, devono comunicare al competente Assessorato provinciale la morte dei beneficiari dell'assegno residenti nel comune.

La mancata osservanza di tale obbligo entro 15 giorni dal decesso, comporta per il sindaco le sanzioni di legge.

Art. 15.

L'Assessorato provinciale competente, entro i primi dieci giorni di ogni mese, trasmette all'Unione italiana ciechi - Sezione di Trento - l'elenco delle domande pervenute durante il mese precedente, nonchè copia degli esiti degli accertamenti oculistici eseguiti e delle deliberazioni adottate durante lo stesso periodo di tempo.

Art. 16.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già beneficiari dell'assegno mensile in base alle leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14, 2 settembre 1964, n. 28, 14 agosto 1967, n. 17, e 2 settembre 1968, n. 32, saranno ammessi d'ufficio al godimento dell'assegno previsto dal precedente art. 2, a seconda del grado di minorazione visiva già riconosciuto.

A coloro che abbiano presentato o presenteranno la domanda dopo il 1° gennaio 1972, l'assegno mensile e l'indennità di accompagnamento, se spettante, sono concessi con la stessa decorrenza prevista dall'ultimo comma del precedente art. 8.

Art. 17.

Alla copertura del maggior onere annuo valutato in lire 8 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della Spesa — Tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle relative somme negli appositi capitoli di bilancio.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 18.

Nello stato di previsione della Spesa — Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap 5900. - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 8.000.000

In aumento:

Cap. 1451. - Spesa per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per cause di guerra o di servizio e spese per accertamenti oculistici (leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14, 2 settembre 1964, n. 28, 14 agosto 1967, n. 17, e 2 settembre 1968, n. 23) » 8.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

L'assessore sostituto
del presidente della giunta provinciale
MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(2607)

LEGGE PROVINCIALE 26 gennaio 1973, n. 5.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1973)

(2608)

LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 1973, n. 6.

Integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge regionale 4 luglio 1969, n. 3, concernente l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti pensionati e loro familiari a carico, iscritti alle rispettive casse mutue provinciali di malattia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 6 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri connessi con l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, disposta con legge regionale 4 luglio 1969, n. 3, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali della Provincia di Trento, per l'esercizio 1972 e in aggiunta ai contributi annui previsti dalla citata legge, un contributo straordinario complessivo di L. 60.000.000.

Tale somma è ripartita con deliberazione della Giunta provinciale fra le Casse mutue di cui al precedente comma in proporzione alle rispettive passività accertate per gli esercizi 1971 e 1972.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 60.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 60.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 1670 - Categ. III. — Contributo straordinario alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento per l'assistenza farmaceutica, a favore dei pensionati e loro familiari a carico iscritti alle Casse mutue . . . . L. 60.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

L'assessore sostituto
del presidente della giunta provinciale
MARZIANI

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(3649)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.